

LIROSI Linee s.r.l.S.S. 111 n. 64 - Tel. 0966.57552 - Fax 0966.51431
89013 GIOIA TAURO (RC)

Protocollo aziendale di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro e nei servizi di trasporto regolare di linea nazionale ed internazionale

Premessa

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19), l'azienda aggiorna il protocollo aziendale di regolamentazione in attuazione:

- dell'Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;
- del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" e tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro;
- delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"; di cui all'allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021;
- del DL 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche;
- degli esiti della consultazione del medico competente, delle RSA e del RLS.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Attraverso l'adozione del presente protocollo l'azienda intende fornire:

- indicazioni operative aggiornate e prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l'azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare contenute nelle "Linee Guida" citate in premessa.

Il personale, gli utenti del servizio di trasporto ed i terzi sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l'azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell'esercizio dell'attività.

Misure di precauzione

- 1. Informazione**
- 2. Comunicazione all'utenza del servizio di trasporto**
- 3. Modalità di ingresso e di comportamento in azienda dei lavoratori**
- 4. Modalità di accesso dei fornitori esterni**
- 5. Pulizia e sanificazione in azienda**
- 6. Precauzioni igieniche personali**
- 7. Dispositivi di protezione individuale**
- 8. Gestione spazi comuni**
- 9. Organizzazione aziendale**
- 10. Gestione entrata e uscita dei dipendenti**
- 11. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**
- 12. Gestione di una persona sintomatica in azienda**
- 13. Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS**
- 14. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione**

1. INFORMAZIONE

L'azienda attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi nonché sul proprio sito web.

L'Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

In particolare le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) e altri

sintomi influenzali (tosse secca, mal di gola ecc.) e di chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, dovendolo altresì tempestivamente dichiarare, qualora, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'obbligo per i lavoratori dell'azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e per i visitatori esterni, di informare tempestivamente e responsabilmente, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale riferibile alla infezione da COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l'impegno dei lavoratori dell'azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e rispettosi di tutte le disposizioni dell'Autorità.

L'azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito alle procedure di rilevazione della temperatura corporea laddove specificamente previsto, al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, tute, ecc. laddove previsti e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa deve essere opportunamente documentata (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'Azienda evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dell'informazione resa disponibile dall'Azienda si attesta con l'ingresso in azienda, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto e si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno a conformarsi alle medesime. Eventuali comportamenti difforni da parte dei lavoratori

dell'azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

OBBLIGHI DEL PERSONALE VIAGGIANTE:

Oltre a rispettare quanto sopra previsto, il personale viaggiante a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri è obbligato durante il servizio di trasporto a:

- mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;
- utilizzare i guanti protettivi nella fase di carico e scarico dei bagagli e ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano;
- osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall'autobus e quelle di carico e scarico bagagli di seguito descritte, evitando assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti all'interno del mezzo stesso;
- rilevare alla partenza la temperatura dei passeggeri mediante termoscanner: l'avvenuta rilevazione della temperatura corporea dovrà risultare da apposito foglio di servizio datato e sottoscritto dallo stesso personale viaggiante che sarà conservato dall'Azienda fino al termine dei 15 giorni successivi alla conclusione del servizio;
- acquisire l'autocertificazione, finalizzata a derogare al distanziamento a bordo, da parte di passeggeri che dichiarino di voler occupare sedili attigui al ricorrere di una delle seguenti situazioni soggettive al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto: soggetti coabitanti; congiunti, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune; persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Possono derogare al distanziamento anche minori o persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto e loro accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti, ecc.). La sussistenza delle predette condizioni dovrà risultare da apposita autocertificazione trasmessa e/o consegnata all'azienda al più tardi al momento dell'accesso al mezzo di trasporto;
- acquisire l'autocertificazione finalizzata a derogare al distanziamento a bordo, da parte dei passeggeri che non avessero provveduto tempestivamente al relativo invio all'azienda tramite posta elettronica.
- avvisare alla partenza i passeggeri dell'obbligo di: indossare una mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio e di sostituirla ogni quattro ore qualora il servizio abbia durata superiore; di igienizzare frequentemente le mani e di non utilizzare la toilette di bordo, salvo che in casi eccezionali e di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo dell'autobus e rispettare le procedure indicate al successivo punto 12 prima della ripresa del servizio;
- procedere a ogni sosta, e ogni qualvolta sia possibile, alla ventilazione dell'autobus

privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

Nel caso di impegno su tratte internazionali, il personale viaggiante è tenuto altresì:

- a compilare e consegnare agli addetti al controllo la dichiarazione prevista nel caso di ingresso dai territori esteri - indicati dagli allegati B, C, D, E ed F di cui all'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 - prevista dagli artt. 49 e seguenti del medesimo DPCM;
- a verificare, prima di consentire l'imbarco, l'avvenuta compilazione da parte dei passeggeri del modulo di localizzazione (Passenger Locator Form digitale – dPLF), che verrà mostrato al personale in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea, non consentendo l'imbarco in caso di mancata compilazione.

Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

2. COMUNICAZIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole comportamentali che l'utenza del servizio di trasporto, ai sensi delle "Linee Guida" citate in premessa, è obbligata a tenere a bordo degli autobus e negli stessi luoghi di transito (obbligo di indossare la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca, durante il viaggio, di mantenere il necessario distanziamento sociale a bordo dell'autobus rispetto agli altri passeggeri e al conducente, luoghi di attesa, nelle stazioni, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo, ecc).

In particolare, all'utenza è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie a bordo dei mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Possono fare a meno della mascherina anche gli accompagnatori e gli operatori di assistenza se il tipo di disabilità è incompatibile con l'uso della mascherina stessa.

L'azienda ne anticiperà previamente il contenuto direttamente ai passeggeri al momento della prenotazione e/o acquisto del titolo di viaggio o mediante presa visione attraverso i canali aziendali.

Allo stesso modo un'informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere a bordo dell'autobus è altresì fornita - in lingua italiana e inglese - anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo, mediante pittogrammi e/o depliants.

Le regole comportamentali oggetto di informativa e nei casi previsti, di comunicazione specifica durante il viaggio, attengono, in particolare, a:

- l'obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio una mascherina chirurgica, a protezione sia del naso che della bocca e di provvedere alla relativa sostituzione ogni quattro ore nel caso di viaggi di durata superiore. All'inizio di ogni viaggio il conducente richiederà i passeggeri al rigoroso rispetto dell'obbligo in

questione. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

- l'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner alla partenza. Ai passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea o che manifestino uno stato febbrile sarà inibita la salita a bordo dell'autobus;

- l'obbligo nelle fasi di salita e discesa dall'autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, di osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l'apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero in modo tale da evitare assembramenti. Nelle fasi di salita il conducente accederà all'autobus dopo i passeggeri, mentre nelle fasi di discesa sarà il conducente a precedere i passeggeri;

- l'obbligo di evitare il più possibile movimenti a bordo dell'autobus e di occupare i posti assegnati.

E' sempre escluso il posizionamento faccia a faccia dei posti: laddove, tra i sedili contrapposti vi sia la distanza di un metro, l'Azienda dà informazione ai passeggeri durante il viaggio dell'obbligo di rispettarla, fermo restando che nel caso di soggetti rientranti nella casistica di cui sopra, sarà possibile derogare a tale condizione (parenti, congiunti, ecc., potranno occupare sedili contrapposti a distanza inferiore al metro). L'azienda adotta comunque pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, contrassegnandoli prima della partenza con appositi markers. Il posto assegnato andrà rispettato durante la marcia e fino alla fine del viaggio salvo diversa autorizzazione del personale viaggiante. Al fine di derogare al distanziamento, l'Azienda può utilizzare sedili singoli in verticale con schienale alto utile a contenere il capo del passeggero;

- il divieto per i passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni e - salvo casi eccezionali - di utilizzare la toilette a bordo. A tal proposito il personale viaggiante, all'inizio del servizio di trasporto, comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate. I passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento di 1 metro anche negli spostamenti all'interno delle suddette aree di sosta e prima della ripartenza del servizio.

Al fine di limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di consegna e ritiro del bagaglio i passeggeri devono rispettare una distanza interpersonale minima di un metro ed attenersi rigorosamente alle indicazioni del conducente per l'avvicinamento, secondo idonei tempi di attesa, all'area indicata per la consegna o ritiro dei bagagli. Lo stivaggio e il prelievo del bagaglio dall'apposito vano dell'autobus saranno effettuati dal conducente che potrà maneggiare il bagaglio esclusivamente con guanti di protezione;

- l'obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del viaggio utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati sull'autobus;

- l'obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il viaggio (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.);

- la responsabilità individuale per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro.

Laddove non sia possibile derogare al distanziamento interpersonale, la distanza dovrà essere rispettata in tutte le fasi del viaggio, sia nella fase di attesa alla partenza (come ad ogni fermata intermedia) sia nell'ingresso in autobus dove i passeggeri devono attenersi ai posti assegnati in precedenza. Il posto assegnato andrà rispettato durante la marcia e fino alla fine del viaggio salvo diversa autorizzazione del personale viaggiante.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono, nei luoghi pubblici, ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc). Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa. Sono altresì esclusi dall'obbligo del distanziamento i minori accompagnati e i passeggeri non vedenti, se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. L'eventuale rapporto di convivenza, di sussistenza di un rapporto interpersonale stabile o di assistenza o cura con altri passeggeri utenti del medesimo autobus deve essere attestato con apposita dichiarazione al momento dell'accesso a bordo del veicolo. Per i non vedenti non accompagnati da persona convivente, l'Azienda si adopera per garantire la fruibilità del servizio in sicurezza.

Al fine di derogare all'obbligo di distanziamento a bordo, i passeggeri devono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda (lirosilinee@pec.it) una specifica autocertificazione, riferita ad un momento precedente di non oltre 24 ore quello di inizio del viaggio, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) di non essere affetto da Covid-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
- b) di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
- c) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente e l'azienda nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione del servizio utilizzato.

I passeggeri che non avessero provveduto all'invio tempestivo dell'autocertificazione dovranno comunque provvedere alla relativa sottoscrizione e alla consegna al conducente al momento della salita a bordo dell'autobus. Al momento della prenotazione e/o acquisto del titolo di viaggio è necessario che il passeggero dichiari di non voler rilasciare la suddetta autodichiarazione finalizzata alla esecuzione delle misure di sicurezza applicate dall'Azienda. Ai passeggeri che non intendono rilasciare, al momento della partenza, l'autocertificazione di cui sopra potrà essere inibita la salita a bordo dell'autobus per la medesima ragione.

I passeggeri che attestano al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto una delle condizioni soggettive di cui al paragrafo 1 e chiedono di occupare sedili attigui,

in deroga al distanziamento interpersonale di un metro, devono consegnare al vettore/conducente la relativa autocertificazione. Diversamente i passeggeri dovranno attenersi alle indicazioni del personale di bordo in relazione al rispetto della regola del distanziamento interpersonale e in caso di inadempimento può essere inibita la salita a bordo o imposta la discesa dal veicolo.

Le autocertificazioni saranno conservate dall'azienda, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, per i 15 giorni successivi alla conclusione del viaggio.

In caso di servizi di trasporto internazionale e/o transfrontalieri con imbarco in un Paese estero opera la disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 (artt. 49 e ss) e nell'Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 31 luglio 2021. Pertanto, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia ivi stabiliti, il personale e l'utenza sono informati circa l'obbligo per chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale secondo le seguenti modalità e di esibire o consegnare al conducente all'atto dell'imbarco il dPLF in versione digitale o cartacea. Il personale viaggiante potrà comunque sempre modificare il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto. Tale dichiarazione si aggiunge all'autocertificazione sopraindicata prevista ai fini della salita a bordo dell'autobus.

Il personale dell'azienda, all'atto dell'imbarco, deve acquisire e verificare la completezza della documentazione in possesso del passeggero, provvedendo anche alla misurazione della temperatura e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso la predetta documentazione non fosse completa.

L'Azienda provvede a comunicare, ove possibile, al gestore del terminal di partenza/destinazione del servizio quanti passeggeri è previsto verranno imbarcati/sbarcati invitando i viaggiatori che hanno concluso il viaggio ad allontanarsi senza indugio dall'area di autostazione dopo aver recuperato il bagaglio personale.

I passeggeri sono informati del fatto che il vettore deve verificare l'avvenuta compilazione del dPLF, che verrà mostrato prima di consentire l'imbarco del passeggero sul mezzo e che, trattandosi di obbligo di legge, può non essere consentito l'imbarco in caso di mancata compilazione. Inoltre, in caso di riscontro di un passeggero positivo, il vettore è tenuto a trasmettere al Ministero della Salute la lista passeggeri comprensiva di numero di posto entro e non oltre le 24 ore successive.

I passeggeri sono, altresì, informati del fatto che, laddove imposto dall'autorità regionale di destinazione del servizio, che il vettore comunichi il nominativo di chi effettua il viaggio, insieme ad un recapito telefonico, luogo di partenza e di arrivo, sarà necessario fornire tali dati al momento della prenotazione. Allo stesso modo, laddove richiesto dall'autorità regionale di destinazione del servizio, il vettore informerà i passeggeri, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, dei sistemi di registrazione attivi, al fine di garantirne l'effettività.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto rimane, infatti,

un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, il corretto uso delle mascherine, le misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

La violazione delle regole di comportamento sopra richiamate, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l'interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale sopraindicate devono aver piena consapevolezza dell'obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.

I passeggeri sono quindi informati sulle regole di comportamento generale contenute nelle "Linee Guida" citate in premessa e che ciascun individuo deve aver cura di osservare con senso di responsabilità per la tutela della salute propria e del prossimo e al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.

3. MODALITÀ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

L'Azienda prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria nonché delle indicazioni dello stesso Garante circa il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e, in particolare, del fatto di non poter conoscere se un lavoratore sia vaccinato o meno contro il virus Sars-Cov-2.

A tal fine si provvede in particolare a:

- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- fornire anche oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);
- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del

contagio da COVID-19.

L'Azienda informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS secondo le norme richiamate nel Protocollo del 6 aprile 2021.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 – L'Azienda consentirà l'ingresso dei lavoratori dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Collaborazione con le autorità sanitarie - L'Azienda anche attraverso il medico competente, ove presente, fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitarie laddove queste, per prevenire focolai epidemici in aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche, come, ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori

L'Azienda al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, applica i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.

4. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l'azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, in via preventiva e comunque prima dell'ingresso in azienda, le procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate.

Espletate le procedure di ingresso i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

Per l'accesso di fornitori esterni si adottano procedure, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa

dei contenuti del presente Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l'approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici.

I fornitori di cui sia necessario l'ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3.

I fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati, oggetto di igienizzazione giornaliera. È vietato l'utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell'azienda.

In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l'azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all'impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l'impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all'appalto. L'azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Qualora lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultassero positivi al COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Sarà altresì ridotto per quanto possibile l'accesso ai visitatori.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- **igienizzazione**: il processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione perché lo sporco è ricco di microrganismi in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;
- **disinfezione**: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **sanificazione**: il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall'azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolare:

L'azienda garantisce la igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza.

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all'interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

L'azienda procede altresì all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L'Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus, ripetuti a cadenza ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l'altro.

La sanificazione e l'igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall'azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati). La relativa documentazione è conservata per sei mesi.

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d'aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici, intensificando, laddove possibile, la manutenzione degli impianti di aerazione.

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall'azienda.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici e sugli autobus, in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati e costantemente mantenuti e riforniti distributori di gel per l'igienizzazione frequente delle mani. La superficie esterna dei dispenser è oggetto di frequente igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati sull'autobus l'igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente.

L'azienda provvede ad installare sui mezzi di trasporto dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri incentivando la igienizzazione frequente delle mani anche durante il viaggio.

Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti e sugli autobus sono affissi *depliant* con l'invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le "mascherine chirurgiche" sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. È fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'Azienda mette quindi a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche. Il personale, cui sono date in dotazione le mascherine chirurgiche, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative.

La mascherina chirurgica dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente.

Per quanto riguarda il personale viaggiante, l'azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri, oltre a mettere a disposizione le mascherine già sopra indicate che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio.

L'azienda doterà il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a passeggeri che ne siano provvisoriamente sprovvisti.

Un'esplicita indicazione all'uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte dell'altro personale di controllo e/o di servizio è contenuta, tra l'altro, nella circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile 2020, qui richiamabile per analogia, recante per oggetto "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza SARS-COV-19".

L'Azienda adotta misure organizzative atte a limitare ogni possibile occasione di contatto e a garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro anche nella fase di consegna e ripresa del bagaglio, salvo le eccezioni previste.

Per l'accesso al servizio, e in occasione delle fermate intermedie nonché a destinazione, l'Azienda prevede che la salita e la discesa dei passeggeri dal veicolo avvenga secondo flussi separati rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro (con le esclusioni di cui sopra) e indicando specificamente, a uso dell'utenza, le porte di accesso o di discesa, dando idonei tempi di attesa tra un

passaggero e l'altro, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte.

E' fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni e non è consentito utilizzare il servizio di toilette a bordo salvo casi eccezionali. Il personale viaggiante comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate alle quali si accederà secondo le procedure disposte concernenti la fase di discesa e di risalita a bordo, richiamando l'attenzione dei passeggeri sulle regole di condotta da tenere per gli spostamenti all'interno delle suddette aree di sosta e prima della partenza del servizio.

Laddove sia possibile, si procede a installare apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", specifico per i servizi regolari di linea a media e lunga percorrenza, e al fine di evitare assembramenti e occasioni di contatto fra passeggeri a bordo dell'autobus, l'Azienda si riserva la facoltà di non ammettere a bordo o di non consentire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri la cui condotta non consente il rispetto delle suddette condizioni di trasporto.

L'Azienda provvede inoltre a mettere in atto tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d'aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici.

8. GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi aziendali comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

E' inoltre prevista un'adeguata organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi; la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 5.

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l'azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell'attività dell'azienda:

- disporre, ove necessario, la chiusura di tutti i reparti non operativi o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- rimodulare i livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti autorità per

l'erogazione dei servizi di trasporto di persone;

- stabilire, ove necessario, una diversa organizzazione del lavoro dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o da remoto;

- utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n. 18/2020 come convertito in legge 27/2020 e degli eventuali provvedimenti successivi in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

- nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale o settori omogenei, se del caso anche con opportune rotazioni;

- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo dei mezzi da parte degli autisti.

Il lavoro da remoto continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati a esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, a esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Dove è possibile, si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni.

E' garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono limitati gli spostamenti all'interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Sono vietate le riunioni in presenza. Solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente (articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021 e in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La persona presente in azienda che sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, al RLS o altro responsabile aziendale; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al Covid-19 anche con il coinvolgimento del MC e, nel periodo dell'indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell'autobus, sintomi riconducibili all'infezione per il Covid-19, il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l'uso della mascherina protettiva - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l'autobus per consentirne lo sbarco. Il passeggero in questione rinuncia al viaggio. Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall'autobus per consentirne la ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto. Al fine di agevolare il tracciamento dei c.d. "contatti stretti" ai fini dell'esposizione ad un alto rischio di contagio di un caso confermato COVID-19 nell'ambito dell'utilizzo di un mezzo di trasporto, l'Azienda segue le indicazioni fornite dal Ministero della

Salute in base alle quali per “contatto stretto” si intende “la persona che ha viaggiato seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione del veicolo dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio”. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo.

13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e della circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta e porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il MC attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. Inoltre il MC potrà, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 14 e) collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS.

Il Comitato opera al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

Gioia Tauro, 25 giugno '21

LIROSI LINEE srl
L'Amministratore Unico
(Carlo Lirasi)

